

## **COMUNE DI SANTA GIUSTINA**

Provincia di Belluno



Piazza Maggiore, 1 - 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256

#### SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Santa Giustina, 16/02/2023

Inella

# **AVVISO**

Oggetto: DICHIARAZIONE DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER LO SVILUPPO DI INCENDI BOSCHIVI: DIVIETO DI ACCENSIONE DI QUALSIASI FUOCO.

# **IL SINDACO**

VISTA la nota della Regione Veneto del 15/02/2023, assunta al prot. n. 2100 in pari data, <u>con cui si dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi</u> dovuto alle contingenti condizioni meteoclimatiche e vegetazionali;

CHIARITO che lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi riguarda <u>l'intero</u> <u>territorio comunale</u>, con riferimento a tutti i terreni boscati, cespugliati e con presenza di qualsiasi tipo di vegetazione;

**RICHIAMATO** l'art. 3 c. 3 lettera f) della L. 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" il quale stabilisce, durante il periodo di massima pericolosità incendi, il **DIVIETO ASSOLUTO** di assumere qualsiasi azione determinante anche solo potenzialmente l'innesco di incendio;

CONSTATATO che esiste il reale pericolo di sviluppo e propagazione di incendi boschivi;

VISTA la L. 21.11.2000 n. 353;

VISTA la L.R. 24.01.1992 n. 6:

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 26 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27.10.2015 e ss.mm.ii.;

## **AVVISA**

che su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, in tutti i terreni boscati, cespugliati o in presenza di qualsiasi tipo di vegetazione È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUMERE QUALSIASI AZIONE DETERMINANTE ANCHE SOLO POTENZIALMENTE L'INNESCO DI INCENDI, ovvero, a solo titolo esemplificativo <u>l'accensione di fuochi, l'abbruciamento di ramaglie, l'abbandono di mozziconi di sigari e sigarette, il lancio di fuochi artificiali, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici.</u>

L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10 c. 6 della L. 21.11.2000 n. 353, ovvero il pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00.